



Bando n.44/2020

ISTITUTO REGINA ELENA BANDO PUBBLICO PER BORSA DI STUDIO

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, nell'ambito e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di ricerca, in ottemperanza al Regolamento d'Istituto approvato con deliberazione n. 972 del 23.01.17, procede all'indizione di un bando pubblico per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, tipologia **B** nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "*Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico-scientifiche di Precision Oncology*" sul fondo Cod IFO 20/01/R/29 di cui Responsabile il Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena (IRE) e la Dr.ssa Virginia Ferraresi

La durata dell'incarico, le attività da svolgere ed il compenso previsto, sono di seguito specificati.

Durata: 6 mesi a decorrere dal primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del provvedimento di nomina da individuarsi, in ogni caso, nel 1° o nel 16° giorno di ciascun mese.

Responsabile del Progetto: il Direttore Scientifico IRE e la Dr.ssa Virginia Ferraresi

Fondo: Cod IFO 20/01/R/29

Attività da svolgere:

individuazione casi di tumori rari afferenti agli IFO, reperimento delle informazioni e inserimento nei database EUROCAN e RARYTY con aggiornamenti continui su trattamenti ricevuti e follow up (ricadute e sopravvivenza globale);

Compenso lordo: Euro 9.000,00

Art. 1

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che sono in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di Laurea in Discipline Scientifiche - Sarà considerato titolo preferenziale il diploma di Laurea Magistrale o di Master o Dottorati

Nello specifico, i candidati devono possedere le seguenti competenze ed esperienze:

Esperienza presso Istituti di ricerca o università per almeno un anno. Conoscenza delle Good Clinical Practice

Art. 2

I vincitori della borsa di studio sono tenuti a frequentare il Clinical Trial Center – Progetto RARITY secondo le indicazioni concordate dal Responsabile Dr.ssa Virginia Ferraresi per tutta la durata del godimento della borsa medesima;

Art. 3

I candidati devono presentare domanda entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso. La domanda di cui sopra deve essere spedita tramite:

- PEC al seguente indirizzo sar@cert.ifo.it;
- a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), Ufficio SAR;
- per posta, a mezzo di raccomandata A. R. a: Ufficio Protocollo –Servizio SAR- Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma purché pervenga all'Azienda, a pena di esclusione, entro le ore 12, del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso.

Qualunque sia la modalità di presentazione della candidatura, nell'oggetto della mail o sulla busta di trasmissione, **occorre indicare il numero e la data** di selezione pubblica alla quale s'intende partecipare.

Alla domanda di partecipazione occorre allegare:

- a) curriculum vitae da predisporre esclusivamente in formato europeo corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000);
- b) autocertificazione ai sensi di legge attestante il titolo di studio richiesto;
- c) tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;
- d) copia del documento d'identità;
- e) dichiarazione sostitutiva secondo lo schema contenuto nel sito IFO (Allegato 1);
- f) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del D. Lgs 39/2013. (Allegato 2);
- g) elenco dei documenti e titoli presentati.

Tutti i documenti e titoli presentati possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso. Le autocertificazioni dei titoli presentati devono necessariamente riportare tutte le informazioni utili alla valutazione del titolo ed alla verifica di quanto dichiarato. Non potranno essere valutate le autocertificazioni redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e

luoghi relativi a fatti, stati e qualità. Il termine stabilito per la presentazione delle domande, documenti e titoli è perentorio; in nessun caso si terrà conto delle domande, documenti e titoli che comunque e per qualsiasi motivo pervenissero alla Amministrazione degli IFO dopo la scadenza del termine stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti, nei termini e modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali integrazioni, rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e necessarie a giudizio dell'Amministrazione stessa.

Art. 4

Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria provvede apposita Commissione nominata su proposta del Direttore Scientifico.

Art. 5

La prova d'esame consiste in un colloquio, a giudizio della Commissione, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all'attività di ricerca. La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50. La Commissione Giudicatrice dispone di 50 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli così ripartiti: 10 punti Voto di Laurea, 10 punti Curriculum;
- 30 punti per l'esame colloquio così ripartiti: 5 punti in relazione al grado di cultura generale, 25 punti in relazione al grado di cultura specifica sull'argomento oggetto della ricerca.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d'esame.

I candidati saranno avvisati del luogo e della data del colloquio, almeno 10 giorni prima della data della prova stessa. La comunicazione ai candidati viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.ifo.it nella sezione "Bandi di concorso e avvisi pubblici".

Tale pubblicazione avrà valore di notifica e informazione a tutti gli effetti.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d'identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

La Commissione al termine delle prove di esame formula una graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine dei punteggi ottenuti per i titoli ed il colloquio.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza (30/50).

L'Amministrazione approva gli atti della Commissione Giudicatrice e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione.

Art. 6

L'esito della selezione è disposto mediante provvedimento deliberativo che viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Tale pubblicazione ha valore di notifica e informazione a tutti gli effetti.

La UO SAR comunica al vincitore il conferimento dell'incarico con invito a recarsi presso l'ufficio medesimo per completare l'iter di assegnazione mediante la firma del contratto.

Art. 7

Il pagamento della borsa di studio avviene in ratei mensili posticipati, al netto delle ritenute erariali, a far tempo dalla data di inizio dell'attività, confermata dal Responsabile Scientifico, successivamente all'avvenuto conferimento. Per i mesi seguenti il pagamento viene effettuato dopo aver acquisito attestazione di regolare svolgimento dell'attività, sottoscritta sempre dal Responsabile Scientifico.

Art. 8

In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa, l'Amministrazione degli IFO ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo, fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria. La medesima graduatoria può essere utilizzata nei casi in cui per lo svolgimento della medesima ricerca (o di ricerca affine nella stessa Disciplina) risulti necessaria la collaborazione di più borsisti.

Art. 9

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.

Art. 10

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri provvederanno per il borsista all'adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratte durante od a causa dell'espletamento dell'attività affidatagli.

Art. 11

Il godimento della borsa implica la regolare frequenza presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri come al precedente art.2 per l'espletamento della attività di ricerca affidata, secondo le direttive del

Responsabile Scientifico e nel rispetto Regolamento degli IFO. Il titolare della borsa dovrà consegnare alla Direzione Scientifica dell'Istituto Regina Elena, entro la prima decade dell'ultima mensilità di godimento della borsa, una relazione (dattiloscritta e sottoscritta) sul risultato dell'attività svolta, vistata dal Responsabile Scientifico, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta.

La Borsa ha durata di 6-12 mesi, prorogabile al massimo per ulteriori 24 mesi, dalla data di scadenza del contratto (di norma corrispondente al 1° o al 16° giorno del mese successivo alla pubblicazione della delibera di assegnazione della borsa).

L'eventuale rinnovo viene autorizzato (con specifico provvedimento al termine di ciascuna annualità) dall'Amministrazione degli IFO in presenza dei necessari finanziamenti e su richiesta del Responsabile Scientifico, previa valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta dal borsista da parte del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena. L'Amministrazione, su proposta motivata del Direttore Scientifico, può deliberare, previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, in caso di non assolvimento degli obblighi connessi o in caso di rilievi per scarso profitto da parte del Direttore della Struttura interessata. Il titolare della borsa, su tutti i lavori editi a stampa, deve menzionare che il lavoro è tratto dai risultati dell'attività di ricerca affidatagli quale titolare di borsa di studio conferita dall'IRCCS Istituto Regina Elena. In materia di invenzioni e scoperte, responsabilità e coperture assicurative, si applica quanto disposto dalla vigente normativa e regolamentazione aziendale.

Il Borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile Scientifico e sua autorizzazione.

Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore al 20% del monte ore annuo previsto, pena la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla Direzione Competente, solo a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile/tutor o del Responsabile di Struttura Operativa.

Al borsista può essere consentita l'assenza per congedo di maternità/paternità, in analogia a quanto stabilito dal D.Lgs 151\01 e s.m.i., purché ciò sia compatibile con la durata del progetto di ricerca relativo alla BS. Durante questo periodo di assenza è prevista la sospensione del compenso.

Art. 12

1. La borsa di studio è incompatibile con qualsiasi altro tipo di rapporto lavorativo: la stessa non può essere cumulata con stipendi o altre retribuzioni, a qualsiasi titolo percepite, o con altre borse di

studio. A tale proposito, i vincitori delle borse sono tenuti a rilasciare conforme responsabile dichiarazione contestualmente all'accettazione della borsa.

2. La borsa di studio è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.

3. L'iscrizione a corsi di specializzazione post-laurea è consentita solo nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ente ed Università e le frequenze ai corsi dovranno comunque rientrare nei periodi di assenza previsti dal regolamento d'Istituto.

Art. 13

Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente punto 12 comporta l'automatica ed immediata decadenza dal godimento della borsa di studio con decorrenza come al precedente art.8. Pertanto il borsista è tenuto a comunicare, al Responsabile Scientifico ed alla Direzione Scientifica con immediatezza, tale sopravvenuta incompatibilità.

Art. 14

Il borsista è assicurato presso l'INAIL contro eventuali infortuni conseguenti alla frequenza dell'Istituto durante il periodo della borsa di studio, in analogia alle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale dipendente.

E' assicurato altresì per la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi secondo quanto previsto dal regime assicurativo dell'Istituto salvo i casi di dolo.

Art. 15

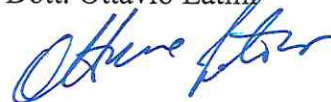
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa coloro che non assolvono agli obblighi connessi alla Borsa (art. 18 Regolamento Istituto)

Art. 16

L'ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso di selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese.

Firma Dirigente UOSD SAR

Dott. Ottavio Latini



Il presente avviso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal... 21/11/2020

Le domande dovranno essere inviate entro il... 17/11/2020